



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ordinanza N.
Data di registrazione

27
27/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI DIVIETI 27 MARZO 2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n°4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto che in data 11 marzo 2020 l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato lo stato di pandemia globale;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n°7 del 20.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto art. 32 della Costituzione;

Visti gli art. 50 e 54 del TUEL;

Per quanto sopra esposto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio, si applicano le seguenti misure,

ORDINA

- a) il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria ovvero risultati positivi al virus;
- b) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia della presente ordinanza, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del DPCM 8 marzo 2020; oltre a quanto sopra esposto e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- c) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- d) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- e) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- f) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- g) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- h) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020, e salvo quanto di seguito disposto. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del DPCM 22 marzo 2020, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020:
1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- i) **è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;**
- j) **la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di quelle autorizzate alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie, dalle ore 14 alle ore 6 del giorno successivo;**
- k) **alle attività di consegna a domicilio, da parte delle attività non sospese, è consentita attraverso richieste telefoniche o da remoto, ponendo in essere quanto necessario per il rispetto delle misure di sicurezza, tra le quali indossare una mascherina e guanti monouso, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; è comunque vietato l'asporto da parte dei cittadini;**
- l) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- m) Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. ;
- n) Resta fermo, per le attività commerciali, di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 quanto disposto dallo stesso, dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, e della Ordinanze contigibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana;
- o) E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
- p) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- q) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM del 11 Marzo 2020;
- r) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.;
- s) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

- t) per le sole attività produttive, non sospese, si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- u) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile;
- v) l'ingresso ridotto e controllato in rapporto all'ampiezza dei locali al fine di rispettare la distanza minima obbligatoria interpersonale di almeno un metro, in tutte le attività non sospese;
- w) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- x) Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
- y) Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.
- z) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della Ordinanza n. 17 del 8 marzo 2020, abbia fatto ingresso nel territorio Comunale, dopo aver soggiornato in altre nazioni, regioni italiane, comuni ed in qualsiasi luogo dove si sono verificati episodi di contagio dal virus COVID-19, deve rigorosamente comunicare tale circostanza al Comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- aa) il divieto di tutti gli eventi, feste, anche private che producano assemblamento;
- ab) sull'intero territorio è vietata ogni forma di assambramento di persone, anche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- ac) la chiusura di tutti i monumenti della città;
- ad) l'interdizione degli uffici comunali al pubblico, tranne per casi di estrema urgenza e previo appuntamento telefonico;
- ae) **alla Cittadinanza di non uscire da casa**, se non per i seguenti motivi urgenti, munendosi di autodichiarazione allegata alla presente ordinanza:
 1. comprovate esigenze lavorative;
 2. situazioni di necessità (acquisto alimenti e beni di prima necessità)
 3. motivi di salute;
- af) che le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
- ag) è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale;
- ah) gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
- ai) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C, di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- aj) **il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “ E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;**
- ak) che restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 DPCM 22 Marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- al) che sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la

sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

- am) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- an) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;
- ao) la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, l'accesso sarà consentito solo per le operazioni di polizia mortuaria e di sepoltura dei defunti, preventivamente concordato con l'ufficio comunale competente;
- ap) il divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;
- aq) l'interdizione della fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco;
- ar) la chiusura del mercato settimanale anche i giorni 27 marzo, 3 aprile;
- as) a chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l'obbligo di registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
- at) a chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l'obbligo di permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione;
- au) ai soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio;
- av) ai soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 3 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020. Il Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E. è autorizzato a emanare un apposito avviso pubblico per il coinvolgimento di laboratori accreditati che dispongano di attrezzature adeguate, alta professionalità e che garantiscano la conformità ai protocolli dei laboratori pubblici regionali di riferimento.
- aw) ai soggetti di cui al punto at, di rimanere in isolamento fino a quando non saranno sottoposti ai tamponi da parte dell'ASP;**
- ax) l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburate, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020 e del D.P.C.M. Del 22 marzo 2020 consentita lungo la rete autostradale
- ay) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- az) Stante la necessità delle Asp di porre in essere quanto necessario per l'effettuazione dei tamponi delle persone in isolamento

SI RACCOMANDA

1. che i soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 da parte dei laboratori di riferimento del S.S.R. hanno l'obbligo di:

- a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
 - b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l'adozione delle medesime cautele indicate all'art. 1, co. 1, lett. b) della presente ordinanza;
 - c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio;
2. alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi saranno sottoposti al tampone rinofaringeo nel medesimo termine;
 3. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma 2 i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working);
 4. di prendere visione dell'allegato alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale.

SI ORDINA

di trasmettere la presente Ordinanza per il tramite della Polizia Municipale:

- A tutte le attività presenti sul territorio del Comune di Palma di Montechiaro;
- A tutte le Associazioni e/o Circoli culturali sul territorio del Comune di Palma di Montechiaro;
- Ai Responsabili di tutte le Aree del Comune di Palma di Montechiaro;
- Al Segretario ed ai Responsabili delle Aree a darne massima diffusione dei locali municipali e per la Città;

di trasmettere copia:

- All'A.S.P. di Agrigento;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro;
- Al Commissariato di Polizia di Stato di Palma di Montechiaro;
- Questura di Agrigento;
- Presidente della Regione Siciliana;
- Prefettura di Agrigento.

Pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio ed in tutti gli spazi adibiti alle pubbliche affissioni.

Sindaco

CASTELLINO STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)